Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 15 luglio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini del « Collio Goriziano » o « Collio » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Collio », corredata dal parere dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini del « Collio Goriziano » o « Collio » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1967, n. 314;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Collio Goriziano » o « Collio », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1968.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Collio Goriziano » o « Collio » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto negli articoli 2 e 3 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo

transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nei suddetti articoli 2 e 3, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, oltre a quanto stabilito nel precedente comma, è ammessa:

a) nella vinificazione del vino « Collio Goriziano » o « Collio » la presenza di uve di vitigni diversi dalla Ribolla gialla, dalla Malvasia istriana e dal Tocai, nella misura massima del 5% del totale.

b) nella vinificazione del vino « Collio Goriziano » Tocai la presenza di uve Malvasia istriana e di Ribolla gialla fino ad un massimo del 10 % del totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale della agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Collio Goriziano » o « Collio », che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 18 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 24 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

ANDREOTTI — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1968
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 124

Disciplinare di produzione per i vini del « Collio Goriziano » o « Collio »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Collio Goriziano » o « Collio » è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Collio Goriziano » o « Collio » senza altra qualificazione è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Ribolla gialla . . . . dal 45 al 55 %
Malvasia (Malvasia istriana) . . . . dal 20 al 30 %
Tocai . . . . dal 15 al 25 %

Art. 3.

La denominazione « Collio Goriziano » o « Collio » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Riesling italico; Sauvignon;
Tocai; Traminer;
Malvasia; Merlot;
Pinot bianco; Cabernet franc;
Pinot grigio; Pinot nero.

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

Il nome del vitigno deve essere indicato in etichetta al di sotto della denominazione d'origine e in caratteri inferiori di dimensioni di quelli usati per la denominazione di origine stessa.

Art. 4.

Le uve devono essere prodotte nelle zone di produzione appresso indicate:

I zona:

Tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Cormons, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrare il confine di Stato. Segue tale confine sino al suo incontrarsi con il torrente Judrio - presso Mernico. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e Cormons. Prosegue lungo detta strada fino al passaggio a livello della stazione di Cormons. Segue quindi, verso est, la ferrovia Gorizia-Udine fino al casello in prossimità del km. 25; qui attraversa la strada ferrata e imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara arrivando a Borgo di Sotto; prosegue quindi per Casa Cattarini Giovanni - Pradis di Cormons n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormons-Moraro presso quota 40 della Boatina.

Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa, verso est, per un tratto di 95 metri si arriva a quota 45 punto d'incontro con il torrente Versa.

Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso nord, lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione.

II zona:

Tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar segue a nord la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48.

Da qui, verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat poi prende a sud la strada che attraversa Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro

di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 10 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 % per il vino « Collio Goriziano » Traminer e al 70 % per i restanti vini di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno delle zone di produzione delimitate nell'art. 4. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di consentire, stabilendo le opportune modalità di controllo, che le operazioni di vinificazione siano effettuate nei comuni limitrofi alla zona delimitata nel precedente art. 4.

Art. 7.

Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di:

gradi 10 per il vino « Collio Goriziano » o « Collio »;
gradi 11 per i vini « Collio Goriziano » Malvasia e « Collio Goriziano » Merlot;
gradi 11,50 per i restanti vini.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 8.

I vini di cui agli articoli 1, 2 e 3 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Collio Goriziano* » *o* « *Collio* »:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: neutro;
sapore: asciutto, leggermente frizzante, di corpo, armonico, giustamente tannico ed acido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11 gradi;
acidità totale: da 5 a 7,5 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 25 per mille;
ceneri: da 1,60 a 2,60 per mille.

« *Collio Goriziano* » *o* « *Collio* » *Reisling italico*:
colore: giallo dorato chiaro;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12 gradi;
acidità totale: da 5 a 7,5 per mille;
estratto secco netto: da 19 a 24 per mille;
ceneri: da 1,50 a 2,35 per mille.

« *Collio Goriziano* » *o* « *Collio* » *Tocai*:
colore: giallo citrino fino a giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato e gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo che ricorda quello delle mandorle, delicato, armonico, leggermente molle;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12 gradi;
acidità totale: da 4 a 6,5 per mille;
estratto secco netto: da 16 a 28 per mille;
ceneri: da 1,70 a 2,20 per mille.

« *Collio Goriziano* » *o* « *Collio* » *Malvasia*:
colore: paglierino;
odore: speciale, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico, speciale;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50 gradi;
acidità totale: da 4,5 a 7,5 per mille;
estratto secco netto: da 19 a 24 per mille;
ceneri: da 1,45 a 2,60 per mille.

« *Collio Goriziano* » *o* « *Collio* » *Pinot bianco*:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12 gradi;
acidità totale: da 4,5 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 19 a 24 per mille;
ceneri: da 1,80 a 2,50 per mille.

« *Collio Goriziano* » *o* « *Collio* » *Pinot grigio*:
colore: giallo dorato;
odore: speciale caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,50 gradi;
acidità totale: da 5 a 7,5 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 25 per mille;
ceneri: da 1,60 a 2,40 per mille.

« *Collio Goriziano* » *o* « *Collio* » *Sauvignon*:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, fresco, armonico, speciale;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,50 gradi;
acidità totale: da 5 a 7,5 per mille;
estratto secco netto: da 22 a 28 per mille;
ceneri: da 1,30 a 2,40 per mille.

« *Collio Goriziano* » *o* « *Collio* » *Traminer*:
colore: giallo paglierino carico;
odore: speciale, con aroma caratteristico;
sapore: aromatico, intenso, caratteristico, pieno, robusto, di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12 gradi;
acidità totale: da 5 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 19 a 24 per mille;
ceneri: da 1,50 a 2 per mille.

« *Collio Goriziano* » *o* « *Collio* » *Merlot*:
colore: rosso rubino non molto intenso ma vivo con schiuma rossa;
odore: speciale erbaceo;
sapore: leggermente amarognolo ed erbaceo, sapido, di corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12 gradi;
acidità totale: da 5 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 26 per mille;
ceneri: da 1,60 a 2,80 per mille.

« *Collio Goriziano* » *o* « *Collio* » *Cabernet franc*:
colore: rosso rubino vivo non eccessivamente intenso;
odore: erbaceo, speciale, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12 gradi;
acidità totale: da 5 a 7,5 per mille;
estratto secco netto: da 22 a 26 per mille;
ceneri: da 2,05 a 2,60 per mille.

« *Collio Goriziano* » *o* « *Collio* » *Pinot nero*:
colore: rosso rubino non molto intenso ma vivo;
odore: marcato e caratteristico, delicato;
sapore: un pò aromatico, gradevole, leggermente amarognolo, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,50 gradi;
acidità totale: da 4,50 a 6,50 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 25 per mille;
ceneri: da 1,50 a 2,70 per mille.

Art. 9.

E' vietato usare assieme alle denominazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui agli articoli 1, 2 e 3, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Collio Goriziano » o « Collio » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(6562)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Montepulciano d'Abruzzo » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « Montepulciano di Abruzzo », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Abruzzo;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Montepulciano d'Abruzzo » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1968, n. 35;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Montepulciano d'Abruzzo », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1968.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Montepulciano d'Abruzzo » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Montepulciano d'Abruzzo » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 5.

Al vino « Montepulciano d'Abruzzo », che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 18 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 24 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1968
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 123

Disciplinare di produzione del vino « Montepulciano d'Abruzzo »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Montepulciano d'Abruzzo » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Montepulciano d'Abruzzo » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano, prodotto nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese, purchè in misura non superiore al 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Montepulciano d'Abruzzo », si estende nei territori dei seguenti comuni:

1) Provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casalincontrada, Casalbordino, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripateatina, Rocca S. Giovanni, S. Giovanni Teatino, S. Maria Imbaro, S. Salvo, S. Vito Chietino, Scarni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Vasto, Villalfonsina e Villamagna.

2) Provincia de L'Aquila: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca Casale, S. Demetrio nei Vestini, S. Eusanio Forconese, S. Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) Provincia di Pescara: Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, S. Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli.

Comuni interessati solo parzialmente:

a) Farindola (zona ad est delle strade provinciali: Penne-Arsita, bivio Cupoli-Farindola, Farindola-Montebello di Bertona):

b) Montebello di Bertona (zona ad est delle strade provinciali: Montebello-Farindola e Montebello-Vestea);

c) Brittoli-Corvara-Pescosanzonesco (zona ad est della linea che collega i centri abitati dei comuni suddetti con il centro abitato di Castiglione a Casauria);

d) Lettomanoppello (zona a nord del centro abitato delimitata dalla linea che congiunge i centri di Lettomanoppello e Manoppello);

e) Serramonacesca (zona a nord delimitata dalla strada provinciale Manoppello-Serramonacesca e dal fiume Alento).

4) Provincia di Teramo: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova Martinscuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio, S. Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia, Trignano di Isola del Gran Sasso.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Montepulciano d'Abruzzo », devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono, pertanto, da considerare idonei — ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — unicamente i vigneti collinari situati ad una altitudine non superiore a m. 500 s.l m. ed, eccezionalmente, a m. 600 per quelli esposti a mezzogiorno, con esclusione, comunque, dei vigneti situati in fondi valle.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino « Montepulciano d'Abruzzo » non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopraindicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Il vino « Montepulciano d'Abruzzo » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Montepulciano d'Abruzzo » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Qualora le uve di cui all'art. 2 vengano vinificate in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione « Cerasuolo ».

Art. 6.

Il vino « Montepulciano d'Abruzzo », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, con tendenza all'arancione se invecchiato;
odore: vinoso, tenue e gradevole;
sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12 gradi;
acidità totale: dal 5 al 7,50 per mille;
estratto secco netto: dal 18 al 27 per mille;
ceneri: da 1,80 a 3 grammi per mille.

Per il tipo « Cerasuolo » il colore è rosso ciliegiolo anche tenue e le ceneri potranno avere un limite di grammi 1,3 per mille.

Art. 7.

Il vino « Montepulciano d'Abruzzo » che sia immesso al consumo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a partire dal 1° gennaio successivo alla annata di produzione delle uve, può portare la qualificazione « vecchio ».

Art. 8.

Alla denominazione d'origine controllata « Montepulciano d'Abruzzo » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi ed altri recipienti contenenti il vino di cui sopra, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e topografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Montepulciano d'Abruzzo » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(6561)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968.

Particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante e piani, ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali, in libero commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 2 febbraio 1960, n. 68, concernente norme sulla cartografia ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

I particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è comunque vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante e piani, ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali in libero commercio, sono i seguenti: edifici, costruzioni, depositi, piste, installazioni di ogni tipo ed in genere tutto ciò che si contiene entro il perimetro di aree occupate dalle opere militari o da quelle civili che presentano preminente interesse militare, di cui alla elencazione che segue, ivi comprese, quanto alle aree occupate da opere militari, le linee di confine con aree di proprietà di terzi, fatta eccezione per quelle linee di confine che — rappresentando anche limiti di foglio catastale — compaiono a questo solo titolo nel foglio immediatamente adiacente a quello contenente l'opera militare:

1) opere di fortificazione attive o di previsto ripristino, compresi gli elementi topografici che ne possono facilitare l'individuazione quali: impianti di rifornimento ed in genere le strutture indispensabili per la funzionalità delle opere (linee elettriche, teleferiche, acquedotti, ecc.) nonchè le vie d'accesso, queste ultime, limitatamente ai tratti che si sviluppano nell'elemento cartografico (foglio, tavoletta, piano, mappa, ecc.) interessato all'opera alla quale esse adducono;

2) aeroporti ed idroscali militari non aperti al traffico civile ed al turismo aereo;

3) strade militari e tronchi ferroviari non aperti al transito civile, limitatamente ai tratti che si sviluppano nell'elemento cartografico (foglio, tavoletta, piano, mappa, ecc.) interessato ai terminali di dette strade militari e tronchi ferroviari;

4) installazioni militari interrate e depositi militari interrati;

5) installazioni e depositi civili, interrati e sottomarini dislocati fuori dei centri abitati, di preminente importanza nel contesto della difesa nazionale, destinati ad alimentare, in situazioni di emergenza, l'organizzazione difensiva nazionale, militare e civile;

6) depositi di scorte militari, in superficie, dislocati fuori dai centri abitati;

7) impianti radioelettrici di qualunque genere, di esclusivo interesse militare, dei quali potranno essere rappresentate solo le antenne di altezza superiore ai 30 metri;

8) fondali inferiori ai metri 2, al di fuori dei porti e non costituenti pericolo alla navigazione;

9) toponimi e segni convenzionali degli immobili militari e delle installazioni militari, dislocati fuori dei centri abitati, fatta eccezione di quelli relativi ad immobili, ad installazioni militari in cui si svolgono servizi interessanti direttamente anche esigenze della vita civile;

10) toponimi e segni convenzionali delle installazioni civili che adempiono determinati compiti a beneficio della collettività e di quelle relative alla produzione industriale, dislocate fuori dai centri abitati e destinate ad alimentare, in situazioni d'emergenza, la organizzazione della difesa nazionale, militare e civile;

11) topografia interna degli immobili militari e delle installazioni militari, fatta eccezione delle linee di costa naturale o artificiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1968

SARAGAT

TREMELLONI — PRETI

(6563)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24741, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 32, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1965, n. 9446, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1965, registro n. 23, foglio n. 195, col quale il dott. ing. Giovanni Scaccioni, all'epoca ingegnere capo, dirigente l'ufficio tecnico erariale di Torino, venne nominato membro della citata commissione;

Visti i decreti ministeriali con i quali la composizione del prefato collegio è stata aggiornata;

Considerato che il suddetto ing. Scaccioni è stato collocato a riposo, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al collegio in parola;

Vista la nota 23 novembre 1967, n. 21331, con la quale l'ufficio tecnico erariale di Torino ha designato, in sosti-

tuzione del ripetuto ing. Scaccioni, il dott. ing. Santo Sabatino, ispettore generale, dirigente l'ufficio tecnico predetto;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Santo Sabatino, ispettore generale dirigente l'ufficio tecnico erariale di Torino, è chiamato a far parte, qualità di membro, della commissione di cui alle premesse, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino, in sostituzione dell'ispettore generale dott. ing. Giovanni Scaccioni, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi, è attribuito al dott. ingegnere Sabatino un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1968
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 193

(6411)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1959, n. 17976, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 98, col quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 chiamandone a far parte di essa, tra gli altri, il dott. ing. Ugo Costa;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali la composizione del collegio in parola è stata aggiornata;

Considerato che il citato ing. Costa in data 30 settembre 1967, ha rassegnato le dimissioni da membro del collegio di che trattasi per cui occorre sostituirlo in seno alla commissione medesima;

Vista la nota n. 1833 del 6 novembre 1967, con la quale l'ordine degli ingegneri della provincia di Palermo ha proposto una terna di ingegneri tra i quali è stato prescelto per l'incarico in parola il dott. ing. Vincenzo Di Piazza;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il dott. ing. Vincenzo Di Piazza, libero professionista, piazza Aragona n. 15, Palermo, è nominato membro della commissione regionale di cui alle premesse, in sostituzione del dott. ingegnere Ugo Costa, dimissionario.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata è attribuito all'ing. Di Piazza un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1968
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 192

(6412)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di luglio 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1967, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968, con il quale sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alla legge sopracitata;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio dei mesi di luglio, agosto e settembre 1967 accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione del giorno 26 febbraio 1968;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di luglio, il contributo previsto dall'art. 2 della legge sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di luglio 1967 è concesso, per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

Golfo Persico . .	L. 3.570	per	tonnellata	metrica
Nord Africa . . .	» 135	»	»	»
Albania	» 145	»	»	»
Caraibi e altre provenienze dal continente americano	» 940	»	»	»
Nigeria e altre provenienze dalla costa atlantica dell'Africa . . .	» 905	»	»	»

Art. 2.

Per l'area del Mediterraneo orientale non viene fissato alcun contributo, in quanto nel mese di luglio 1967 non sono state effettuate importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio da tale area.

Con successivo decreto sarà fissato il contributo per l'area del mar Nero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro:
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 256

(6471)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di agosto 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1967, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968, con il quale sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alla legge sopracitata;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio dei mesi di luglio, agosto e settembre 1967 accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione del giorno 26 febbraio 1968;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di agosto, il contributo previsto dall'art. 2 della legge sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di agosto 1967 è concesso, per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

Golfo Persico . .	L. 4.400	per	tonnellata	metrica
Mediterraneo orientale	» 375	»	»	»
Nord Africa . . .	» 240	»	»	»
Albania	» 280	»	»	»
Caraibi e altre provenienze dal continente americano	» 1.500	»	»	»

Art. 2.

Per l'area della Nigeria e altre provenienze dalla **costa** atlantica dell'Africa, non viene fissato alcun **contributo** in quanto nel mese di agosto 1967 non sono state effettuate importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio per tale area.

Con successivo decreto sarà fissato il contributo per l'area del mar Nero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro:
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 257

(6472)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di settembre 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1967, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968, con il quale sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alla legge sopracitata;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio dei mesi di luglio, agosto e settembre 1967 accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione del giorno 26 febbraio 1968;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di settembre, il contributo previsto dall'art. 2 della legge sopracitata.

Decreta:

Art. 1.

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di settembre 1967 è concesso, per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

Golfo Persico . .	L. 4.340	per tonnellata metrica
Mediterraneo orientale	» 330	» » »
Nord Africa . . .	» 210	» » »
Albania	» 295	» » »
Caraibi e altre provenienze dal continente americano	» 1.360	» » »

Art. 2.

Per l'area della Nigeria e altre provenienze dalla costa atlantica dell'Africa, non viene fissato alcun contributo in quanto nel mese di settembre 1967 non sono state effettuate importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio da tale area.

Con successivo decreto sarà fissato il contributo per l'area del mar Nero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro:
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 258

(6473)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e sieri emodiagnostici nella officina farmaceutica sita in Trieste, appartenente alla ditta « Importex chimici farmaceutici » S.p.A.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 27 maggio 1955, con il quale la ditta « Importex chimici farmaceutici » S.p.A. fu autorizzata ad attivare in Trieste, via Conti n. 28, un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche;

Visto il proprio decreto n. 2576 in data 15 aprile 1959, con il quale la ditta suindicata fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica specialità medicinali biologiche regolarmente registrate, nonchè preparati galenici nelle forme farmaceutiche: fiale, sciroppi, soluzioni polveri granulati, compresse, pastiglie, unguenti e supposte;

Visto il proprio decreto n. 2827 in data 20 marzo 1961, con il quale la ditta sopra indicata è stata autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sieri emodiagnostici;

Vista la lettera in data 6 dicembre 1967, con la quale la ditta in parola ha comunicato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopra citati;

Atteso che dalla ispezione tecnica effettuata in data 19 dicembre 1967 è risultato che l'officina farmaceutica

nella sede di via Conti n. 28 è completamente priva di attrezzature ed in essa non viene più svolta alcuna attività nel campo farmaceutico;

Ritenuto che pertanto nella fattispecie ricorrano gli estremi per la revoca delle autorizzazioni previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1266, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre nella officina farmaceutica sita in Trieste, via Conti n. 28, appartenente alla ditta « Importex chimici farmaceutici » S.p.A. specialità medicinali chimiche e biologiche preparati galenici nonchè sieri emodiagnostici concesse con il decreto A.C.I.S. in data 27 maggio 1955 e con il decreto ministeriale n. 4576 in data 15 aprile 1959, n. 2827 in data 20 marzo 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(6328)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta Laboratori Don Baxter, sita in Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4388 in data 9 maggio 1968, con il quale sono state revocate, d'ufficio, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche concesse alla officina farmaceutica della ditta Laboratori Don Baxter, sita in Trieste, via Conti n. 28, con i decreti A.C.I.S. n. 154 e 155 in data 28 marzo 1955 e n. 200 in data 13 maggio 1955;

Considerato che nella stesura del testo del decreto sopra citato si è incorsi in alcune omissioni e che pertanto occorre provvedere alla rettifica dello stesso;

Decreta:

Il testo del decreto n. 4388 in data 9 maggio 1968 è sostituito dal seguente:

« Visti i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, n. 154 e n. 135 in data 28 marzo 1955 ed il decreto A.C.I.S. n. 200 in data 13 maggio 1955, con i quali la ditta Laboratori Don Baxter fu autorizzata ad attivare in Trieste, via Conti n. 28, una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente di specialità medicinali chimiche, limitatamente alle preparazioni di soluzioni saline, di alcool, e di destrosio, in bottiglie particolari per l'uso trasfusionale o per perfusione endevenosa, di preparati galenici, limitatamente alle preparazioni di soluzioni saline, di alcool o di destrosio in bottiglie particolari per uso trasfusione o per perfusione endovenosa e di specialità medicinali biologiche, limitatamente alle preparazioni per ipodermoclisi, trasfusioni e simili;

Considerato che dalla ispezione tecnica effettuata il 20 dicembre 1967 è risultato che l'officina farmaceutica sita in via Conti n. 28, è completamente priva di attrezzatura e nei suoi locali non viene più svolta alcuna attività nel campo farmaceutico;

Vista la lettera in data 6 dicembre 1967, con la quale la ditta ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse alla propria officina farmaceutica con i decreti A.C.I.S. sopra citati avendo cessato in tale officina ogni attività produttiva intendendo attivare una nuova officina farmaceutica in altra sede;

Ritenuto che, pertanto nella fattispecie ricorrano gli estremi per la revoca previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 8 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia per attivazione di officina farmaceutica in altra sede le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, concesse alla officina farmaceutica della ditta Laboratori Don Baxter, sita in Trieste, via Conti n. 28, con i decreti A.C.I.S. n. 154 e 155 in data 28 marzo 1955 e n. 200 in data 13 maggio 1955 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(6329)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, approvato con decreto ministeriale in data 30 novembre 1948 e modificato con decreto in data 5 ottobre 1962;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 18 novembre 1966, 3 novembre 1967 e 24 novembre 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, allegato al presente decreto, composto di cinquantaquattro articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio della Spezia

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio della Spezia, istituita con sovrano rescritto del 28 giugno 1842, trae la sua origine dall'iniziativa dell'ospizio di S. Andrea.

Essa ha la sua sede a La Spezia, partecipa alla Federazione delle casse di risparmio della Liguria ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 53.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di garanzia federale;

c) dal fondo di riserva straordinario;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

e) dal fondo per perdite eventuali;

f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati come segue:

uno dal prefetto della provincia;

uno dall'amministrazione provinciale;

uno dalla amministrazione comunale;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

tre dall'associazione fra le casse di risparmio italiane.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto, o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: n. tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e n. due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione e l'applicazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e di funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale:

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a lire due milioni o durata superiore ad anni nove;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire cinque milioni;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire cinque milioni;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.

TITOLO III
COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati mensilmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente, il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV
PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'articolo 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dalla amministrazione comunale di La Spezia e due dalla Federazione delle casse di risparmio della Liguria.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente la qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

PERSONALE

Art. 22.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie) i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII

FILIALI

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 25.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 30.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa.

Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta l'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 37.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*) *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre, anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 39.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisiti in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali, assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni, o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno), emessa da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amminisrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di I categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente pero — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza ».

Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 39 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario potranno avere durata più lunga di quella delle cambiali ordinarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa contro i danni dell'incendio e del fulmine ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 14 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c.c., ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 39, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 49.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

OPERAZIONI VARIE

Art. 50.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino tra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 51.

La cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa e di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 52.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XII

BILANCIO

Art. 53.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 54.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(5847)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966 e 21 febbraio 1967 con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande dell'associazione « Pubblica Assistenza Framurese » di Framura (La Spezia) e dell'Associazione volontari italiani del sangue - Sezione di Scansano (Grosseto), con le quali i predetti enti hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali 24 settembre 1964, 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966 e 21 febbraio 1967, sono aggiunti:

247) Associazione « Pubblica Assistenza Framurese » di Framura (La Spezia);

248) Associazione volontari italiani del sangue - Sezione di Scansano (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

p. *Il Ministro*: VALSECCHI

(6550)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Approvazione della delibera 15 febbraio 1968 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani contenente modifiche all'art. 43 del regolamento di previdenza ed assistenza dei giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione di deliberare in materia di previdenza ed assistenza gestita dall'istituto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto, adottata nella riunione del 15 febbraio 1968, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 43 del regolamento per la previdenza ed assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale si propone di elevare il massimale dei prestiti da concedere ai giornalisti iscritti all'istituto sino a dieci mensilità della retribuzione minima prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di appartenenza;

Considerato che l'erogazione di prestiti ai giornalisti iscritti, nei limiti del nuovo massimale proposto, si rivela opportuna perchè consente all'istituto di investire, in maggiore misura a breve scadenza e in modo remunerativo, le proprie disponibilità liquide;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto predetto;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata il 15 febbraio 1968 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

La delibera predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 43 del regolamento di previdenza di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Preso atto delle vive istanze pervenute per l'aggiornamento della normativa in atto in materia di prestiti;

Considerato che l'erogazione dei prestiti ai giornalisti iscritti consente all'istituto di investire, a breve scadenza, e in modo sufficientemente remunerativo, parte delle proprie disponibilità liquide;

Ravvisata in particolare l'opportunità di elevare il massimale del prestito da cinque a dieci mensilità della retribuzione minima prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, per la qualifica di appartenenza;

Richiamati i propri orientamenti di massima, espressi, da ultimo, nella riunione dell'11 dicembre 1967;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di sostituire l'art. 43 del regolamento, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con il seguente:

« Possono essere concessi prestiti agli iscritti nella misura non superiore a dieci mensilità della retribuzione minima prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, per la qualifica di appartenenza, purchè il prestito sia garantito o dall'azienda editoriale da cui il richiedente dipende, o da altre idonee forme di garanzia stabilite dal comitato esecutivo.

« Il prestito non è accordato se l'iscritto non risulta accreditato del versamento di almeno 24 contributi mensili nel quinquennio precedente la domanda di prestito ».

Roma, addì 15 febbraio 1968

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »
Il presidente: LANFRANCHI

(6461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Consorzio produttori latte della provincia di Venezia », con sede in Venezia-Mestre, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 giugno 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Consorzio produttori latte della provincia di Venezia », con sede in Venezia-Mestre, costituita in data 22 novembre 1932 per atto del notaio Carlo D'Agnolo Vallano.

Dalla data del decreto il dott. Carlo Casati è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società per un periodo di sei mesi.

(6553)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1968, registro n. 46, foglio n. 336, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Falcone Francesco, avverso il provvedimento ministeriale n. 18291 del 29 luglio 1964, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso, contro la mancata attribuzione della qualifica di I.T.P. a tempo indeterminato per l'anno scolastico 1964-65.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1968, registro n. 46, foglio n. 335, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Miranda Pasquale, avverso il provvedimento n. 12325 del 20 luglio 1966, col quale il Ministero della pubblica istruzione ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata dal ricorrente.

(6571)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Cosenza

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, n. 495, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Cosenza.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6599)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo il lago di Garda in comune di Brenzone.

Con decreto 22 giugno 1968, n. 766, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo il lago di Garda, segnato nel catasto del comune di Brenzone (Verona) alla sezione *A*, foglio n. 14, con parte dei mappali 107, 206 e 3 di complessivi mq. 469 ed indicata nella planimetria rilasciata il 24 novembre 1967 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6600)

Sostituzione del commissario governativo del consorzio idraulico di 3ª categoria del torrente Longhella

Con decreto 28 marzo 1968, n. 160, del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1968, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 392, l'ing. Vincenzo Bixio residente in via S. Pellico - Schio (Vicenza) è stato nominato commissario governativo del consorzio idraulico di 3ª categoria del torrente Longhella, in sostituzione del cav. Giovanni Reffo dimissionario, con l'incarico di procedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'ente, nel termine di due anni dalla data di notifica del presente decreto.

(6601)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Determinazione delle riduzioni del prezzo d'intervento dell'olio di oliva lampante con acidità superiore a 12° e fino a 16°.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella riunione del 31 maggio 1968, in applicazione dell'art. 3 del regolamento C.E.E n. 785/67 del 30 ottobre 1967 che, tra l'altro, delega l'organismo d'intervento a fissare la riduzione di prezzo applicabile agli olii di oliva vergini lampanti, con tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, compreso tra oltre 12 e 16 grammi per cento grammi, ha confermato per la campagna di commercializzazione in corso la riduzione pari a 0,18 u.c. per ogni decimo di grado oltre 12°, fino a 14°, e a 0,22 u.c. per ogni decimo di grado oltre 14°, fino a 16°, già fissate per la campagna 1966-67.

(6789)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 Mod. 241 D.P. — Data: 7 aprile 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto — Intestazione: Guidoni Assunta, nata ad Istia d'Ombrone il 9 dicembre 1900 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 3.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6199)

Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle sessantotto serie (dalla 37ª/1975 alla 104ª/1975) dei buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975, emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di agosto, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(6809)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Espropriazione di titoli nominativi di debito pubblico

(art. 101 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 1.

Con decreto del prefetto di Salerno, n. 6728, del 13 dicembre 1967, è stata disposta la espropriazione del certificato indicato nel prospetto che segue.

La pubblicazione di cui al presente avviso, che viene fatta ai sensi dell'art. 101 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, è intesa solamente a far conoscere che il certificato di cui trattasi è divenuto di nessun valore.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5% (1935)	279846	Mazzeo Saverio, nato a Marsico Nuovo (Potenza) il 1° novembre 1908, dom. a Salerno *Annotazione*: ipotecata per cauzione dovuta dal titolare a garanzia della gestione esattoriale del comune di Camerota (Salerno) per il decennio 1954-1963, giusta domanda registrata a Salerno il 13 giugno 1960, al n. 10755, vol. 274 *Annotazione addizionale*: estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il periodo 1964-1973, giusta domanda registrata a Salerno il 9 settembre 1964, al n. 118, vol. —. La cauzione è prestata a favore di tutti gli enti interessati (articolo 39 del testo unico imposte dirette, decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858). Posizione 525706/IV - Roma, 7 ottobre 1964	1.200.000

(6420)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica delle etichette dell'acqua minerale « S. Paolo »

Con decreto n. 966 del 22 giugno 1968 la Società italiana sorgenti carboniche S.p.A., con sede in Roma, via Casali di San Sisto n. 37, è autorizzata a contrassegnare i recipienti adibiti per la vendita dell'acqua minerale naturale nazionale acetosa di S. Paolo, che sgorga in territorio del comune di Roma, con etichette rettangolari, stampate su carta bianca, suddivise in tre riquadri, delle dimensioni rispettivamente di cm. 21,5 × cm. 13,5 per i recipienti da due litri, di cm. 16 × cm. 11 per quelli da un litro, di cm. 14 × cm. 10 per quelli da mezzo litro e di cm. 12 × cm. 7,5 per quelli da un quarto di litro.

Nel riquadro di sinistra, dall'alto in basso ed in caratteri neri, figurerà il nuovo giudizio di purezza batteriologica formulato in data 5 marzo 1968 dal prof. Vittorio del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma; la dicitura di Bacci archiatra di Sisto V che sull'etichetta dei precedenti decreti figurava nel riquadro centrale la ragione sociale della S.p.A. S.I.S.C. e gli estremi dei decreti di autorizzazione sanitaria.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua Minerale » (in caratteri neri); racchiusa in una cornice di colore celeste la dicitura « Fonte » (in caratteri neri) « Acetosa » (in caratteri celeste) « S. Paolo » (in carattere blu) « Roma » (in caratteri neri); « naturalmente effervescente » (in caratteri celeste), « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » (in caratteri neri), « Digestiva - Diuretica - Ottima da tavola » (in caratteri blu).

Nel riquadro di destra figureranno i dati relativi all'aggiornamento dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 5 marzo 1968 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene della Università di Roma.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Restano ferme le altre prescrizioni stabilite con i precedenti decreti.

(6463)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 49-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Vignudelli Sergio, con sede in Bologna, via Borgonuovo n. 8, ha denunciato lo smarrimento dei due punzoni recanti il marchio di identificazione « 49-BO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Bologna.

(6606)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 65-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 65-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Giovannini Bruna, con sede in Bologna, via Saffi n. 62/2.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Bologna.

(6607)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1-CO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Garaglio Felice, con sede in Como, piazza del Duomo, ha denunciato lo smarrimento dei nove punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1-CO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Como.

(6608)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo impiegatizio della carriera ausiliaria per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Dovendosi, presso questa amministrazione, procedere all'immissione di nuovo personale nel ruolo impiegatizio della carriera ausiliaria per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all'art. 50 (primo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed all'annessa tabella n. 59, si rende necessario accertare se e quanti appartenenti a categorie riservatarie — invalidi ex militari di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, profughi, orfani e vedove di guerra, nonchè orfani e vedove di caduti per servizio e di caduti sul lavoro — aspirino ad essere assunti per chiamata diretta, in base alle vigenti disposizioni legislative, nel ruolo di cui sopra.

La particolare natura delle mansioni proprie degli agenti dei fari e del segnalamento marittimo non consente l'immissione nel ruolo di sordomuti e di minorati della vista.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1) età non inferiore agli anni 18 nè superiore al compimento dei 55;

2) compimento degli studi di istruzione obbligatoria, che non debbono, comunque, essere di grado inferiore alla licenza di quinta elementare;

3) sana e robusta costituzione fisica (al di fuori, ovviamente, delle menomazioni afferenti all'invalidità) e immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio. In particolare, gli aspiranti, anche se invalidi, dovranno specificamente possedere costituzione fisica tale da poter:

affrontare forti sbalzi di temperatura nonchè esposizione alle intemperie ed al clima marino;

condurre da soli un'imbarcazione a remi;

salire le scale interne ed esterne delle torri dei fari, delle lanterne, dei fanali e delle boe luminose, scale che appartengono, in genere, al tipo a chiocciola o al tipo verticale a parete, senza passamano;

eseguire lavori gravosi come il trasporto di bombole di acetilene disciolta del peso di kg. 60-65 di latte di petrolio, di fusti di carburo ecc., anche per strade impervie o scalinate nonchè per le scale di cui sopra;

vivere per lungo tempo in fari isolati;

4) vista buona per il controllo ottico a distanza dei segnalamenti e per l'avvistamento delle navi.

Il possesso dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) sarà accertato mediante visita medica inappellabile eseguita da un organo sanitario militare.

L'assunzione è subordinata al possesso di tutti gli altri requisiti generali stabiliti dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (cfr. decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2) nonchè dalle norme del regolamento per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo (cfr. decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240) che siano tuttora in vigore e verrà effettuata nei limiti ed alle condizioni posti dalle disposizioni di legge vigenti per il collocamento obbligatorio delle categorie riservatarie (cfr., in particolare, l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, per quanto riguarda i profughi e l'art. 12 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, per quanto riguarda gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro).

Gli aspiranti dovranno, inoltre, tenere presente che:

costituirà titolo preferenziale nell'assunzione il possesso di buone conoscenze teorico-pratiche almeno in uno dei seguenti settori:

elettrogeneratori fino a 20 kW di potenza;
materiale elettrico;
meccanica;
radiotelegrafia;

l'assunzione verrà disposta con la nomina ad « agente in prova » per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo e con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 750.350 (ex coeff. 151), oltre le competenze accessorie di diritto;

a norma di regolamento, la predetta nomina non sarà definitiva ma subordinata al buon esito di un corso di istruzione pratica e di specializzazione della durata di tre mesi presso l'ufficio tecnico fari di La Spezia, che gli assunti saranno inviati a frequentare all'atto dell'immissione in servizio ed al termine del quale essi verranno sottoposti ad esame per l'accertamento del profitto ricavato dalle istruzioni ricevute;

coloro che saranno riconosciuti idonei in sede di tale esame saranno avviati ad una delle destinazioni di servizio indicate nell'elenco allegato alla presente notificazione;

il servizio dei fari e del segnalamento marittimo comporta lunghe permanenze in località particolarmente isolate, disagiate ed esposte alle intemperie;

data l'esistenza di sedi di servizio ottime, buone, disagiate e di grande isolamento, è insito, nel disimpegno delle mansioni di agente dei fari, il periodico avvicendamento fra le varie sedi con un ritmo, in linea di massima, triennale, senza pregiudizio, ovviamente, dei trasferimenti che possono essere in ogni tempo disposti per esigenze di servizio;

le sedi di prima destinazione indicate in allegato rispecchiano le attuali esigenze e, pertanto, sono suscettibili di modifiche per il sopravvenire di nuove necessità.

Domanda e documenti

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti alle condizioni dianzi specificate dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili, Divisione XI), nel termine di cui al successivo capoverso, domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente già inviato o presentato al Ministero o ad altro ente dell'amministrazione sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà pervenire al Ministero entro il termine (ordinatorio) di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare:

A) il proprio cognome e nome;

B) la data ed il luogo della sua nascita;

C) il suo preciso domicilio;

D) la categoria riservataria alla quale appartiene, se cioè sia invalido ex militare di guerra o invalido civile di guerra o invalido per servizio o invalido del lavoro o invalido civile o profugo od orfano di guerra — o di caduto per servizio o di caduto sul lavoro — oppure vedova di guerra — o di caduto per servizio o di caduto sul lavoro;

E) il possesso della cittadinanza italiana;

F) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

G) le eventuali condanne penali riportate;

H) il titolo di studio posseduto;

I) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli aspiranti di sesso maschile);

L) le sedi — fra quelle specificate nell'allegato alla presente notificazione — cui preferirebbe essere assegnato, sedi da indicare in ordine descrescente di preferenza;

M) che è comunque disposto ad accettare, in sede di prima nomina come nel corso della carriera, qualsiasi altra destinazione (anche non compresa fra quelle indicate in allegato) e che è disposto ad accettare l'assunzione a tutte le altre condizioni specificate nella presente notificazione.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il documento attestante l'appartenenza dell'aspirante alla categoria riservataria (*per gli invalidi militari o civili di guerra*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G. in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido — *per gli invalidi per servizio*: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi

del decreto ministeriale 23 marzo 1948 — *per gli invalidi del lavoro*: certificato in carta bollata dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (competente sezione provinciale) — *per gli invalidi civili*: certificato su carta da bollo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nel relativo ruolo — *per i profughi*: attestato in carta bollata del prefetto della provincia in cui risiedono — *per gli orfani di guerra*: certificato su carta da bollo del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra, attestante l'iscrizione al relativo elenco generale — *per gli orfani dei caduti per servizio*: certificato su carta bollata dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio — *per gli orfani dei caduti sul lavoro*: certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro — *per le vedove di guerra*: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 — *per le vedove dei caduti per causa di servizio*: dichiarazione in carta bollata dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio — *per le vedove dei caduti sul lavoro*: certificato in carta bollata della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro);

b) il documento (eventuale) che l'aspirante ritenga di dover esibire per far valere l'anzidetto titolo preferenziale relativo al possesso di buone conoscenze teorico-pratiche negli elettrogeneratori fino a 20 kW di potenza o nel materiale elettrico o nella meccanica o nella radiotelegrafia o in più di uno di tali settori (il documento potrà essere, ad esempio, un titolo professionale rilasciato da un istituto professionale o di avviamento al lavoro, oppure altro certificato possibilmente rilasciato dalla autorità militare oppure l'estratto del foglio matricolare se si tratta di aspirante che ha prestato servizio militare);

c) gli altri eventuali documenti dimostrativi di titoli o benemerenze di diverso genere che l'aspirante ritenga utile esibire ai fini dell'assunzione (es.: appartenenza o ex appartenenza al C.E.M.M - precedenti prestazioni di servizio alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici - titolo di studio superiore a quello prescritto - appartenenza a famiglia numerosa ecc.).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 15 maggio 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

ALLEGATO

Sedi disponibili per l'assegnazione del personale di nuova nomina addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Sedi di servizio	Comune	Provincia
Capo S. Croce	Augusta	Siracusa
Punta Gennalena	Melilli	Siracusa
Dromo Giggia	Augusta	Siracusa
Punta Magnisi	Augusta	Siracusa
Punta Pèzzo	Villa S. Giovanni	R. Calabria
Murro di Porco	Siracusa	Siracusa
Cozzo Spadaro	Portopalo	Siracusa
Capo Rossello	Realmonte	Agrigento
Capo Granitola	Granitola	Trapani
Capo Grecale	Is. Lampedusa	Agrigento
Punta Sottile	Is. Favignana	Trapani
Punta Libeccio	Is. Marettimo	Trapani
Capo Grosso	Is. Levanzo	Trapani
Punta Omo Morto	Is. Ustica	Palermo
Punta Gavazzi	Is. Ustica	Palermo
Punta Stilo	Monasterace	R. Calabria
Favignana	Is. Favignana	Trapani
S. Leonardo	Is. Pantelleria	Trapani
Punta Spadillo	Is. Pantelleria	Trapani
Punta Maestra	Pila	Rovigo
Malamocco	Alberoni	Venezia
Po di Goro	Gorino	Ravenna
Capo Miseno	Bacoli	Napoli
Punta Campanella	Massalubrense	Napoli
Punta Carena	Anacapri	Napoli
Capo Palinuro	Centola	Salerno
Capo Suvero	Gizzeria	Catanzaro
Isola Razzoli	La Maddalena	Sassari
Punta Filetto	La Maddalena	Sassari
Isola Tavolara	Olbia	Sassari
Capo Bellavista	Tortolì	Nuoro
Capo Ferrato	Muravera	Cagliari
Isola Cavoli	Villasiumus	Cagliari
Capo Spartivento Sardo	Domus De Maria	Cagliari
Capo Mannu	Riola Sardo	Cagliari
Torregrande	Oristano	Cagliari
Capo S. Marco Sardo	Cabras	Cagliari
Capo Caccia	Fertilia	Sassari
Punta Scorno	Is. Asinara	Sassari
Isola Bocca	Olbia	Sassari
Punta Sardegna	La Maddalena	Sassari
Capo Sandalo	Carloforte	Sassari
Capo Ferro	Liscia di Vacca	Sassari
Fenaio	Isola Giglio	Grosseto
Capelrosso	Isola Giglio	Grosseto
Capo Colonne	Crotone	Catanzaro
Capo Trionto	Rossano Calabro	Cosenza
Scoglio S. Croce	Vieste	Foggia
Torre Preposti	Mattinata	Foggia
Isola S. Domino	Tremiti	Foggia
Capo Bonifati	Bonifati	Cosenza

(5555)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice dei concorsi speciali nelle qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo e inserviente.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 maggio 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Viste le norme di applicazione del citato stato giuridico, emanate con decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, n. 19565, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1968, registro n. 52 bilancio Trasporti, foglio n. 37, con il quale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 e dell'art. 33 della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono stati indetti tre concorsi speciali per l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche, rispettivamente, di aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo e inserviente, riservati a coloro che alla data del 30 giugno 1966 prestavano la loro opera a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici-verificatrici, con almeno 360 giornate di utilizzazione nel triennio precedente detta data;

Delibera:

Per l'espletamento dei concorsi speciali citati nelle premesse è nominata la seguente commissione esaminatrice:

Presidente:

Franchi dott. Eugenio, ispettore capo superiore.

Membri:

Giaffei dott. Mario, ispettore capo;
Piergiovanni dott. Piero, ispettore capo;
Matteucci dott. Armando, ispettore capo;
Tranquilli dott. Vittorio, ispettore principale.

Segretario:

Bernardi Alberto, segretario capo.

Roma, addì 15 giugno 1968

p. *Il direttore generale:* SANTONI-RUGIU

(6424)

Sostituzione di due membri della commissione e della 2ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Napoli per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51, bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modifiche alla commissione ed alla seconda sottocommissione esaminatrice - nominate con deliberazione n. 156/P.2.1.1. del 1° dicembre 1967 - per l'espletamento, presso il compartimento di Napoli, del concorso citato nelle premesse:

il capo gestione superiore Lettieri dott. Guido è nominato membro della commissione in sostituzione del pari qualifica Pantellini Nestore;

il capo stazione superiore Trani Gennaro è nominato membro della seconda sottocommissione in sostituzione del pari qualifica Sparavigna Luigi.

Roma, addì 6 maggio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(6334)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del compartimento di Napoli per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Esposito dott. prof. Michele è nominato presidente della commissione esaminatrice del compartimento di Napoli per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Brancaccio dott. Raffaele impossibilitato a proseguire nell'incarico perchè trasferito ad altro compartimento.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il direttore generale: FIENGA

(6339)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 452 in data 22 agosto 1967 col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Parma al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto così formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Fumagalli Aldo	punti	64,300
2. Marusi Aurelio	»	55,367
3. Scandiani Onorato	»	52,000
4. Bolognesi Paolo	»	51,720
5. Baldrighi Costante	»	50,000
6. Vezzani Luciano	»	50,000
7. Favero Gabriele	»	49,000
8. Morandi Luigi	»	48,500
9. Bursi Giuliano	»	48,000
10. Gialdi Francesco	»	47,600
11. Nardotto Antonio	»	47,311
12. Vitali G. Franco	»	47,000
13. Agostini Dino	»	47,000
14. Boveri Angelo	»	47,000
15. Vezzani Emore	»	45.000
16. Venerus Renato	»	44,500
17. Sebastiani Girolamo	»	43.000
18. Simoni Gianantonio	»	42,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Parma, addì 25 giugno 1968

Il veterinario provinciale: CAROBENE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 452 in data 22 agosto 1967, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Parma al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 2296;
Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 296;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso, il seguente candidato:
Fumagalli Aldo: condotta veterinaria consorziale Pellegrino-Bore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Parma, addì 25 giugno 1968

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(6592)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Caltanissetta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2138/65 del 26 aprile 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante presso il consorzio veterinario Milena-Bompensiere, di questa provincia di Caltanissetta, alla data del 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 2175 del 20 ottobre 1966, col quale si è provveduto a costituire la commissione giudicatrice;
Visto il proprio decreto n. 732 del 28 marzo 1968, col quale si è provveduto ad ammettere al concorso di cui sopra i candidati dott. Cavallaro Giuseppe, dott. Di Prima Stefano, dottor Scibetta Francesco e dott. Viviano Vincenzo; in quanto tutti riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti ed in regola con la documentazione richiesta dal bando;
Visti i verbali dei lavori effettuati dalla commissione giudicatrice nei giorni 7 ed 8 giugno c.a., per l'espletamento del concorso ad un posto di veterinario condotto presso il consorzio veterinario Milena-Bompensiere, nonchè la graduatoria degli idonei;
Accertata la regolarità di tutte le operazioni concorsuali;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto presso il consorzio veterinario Milena-Bompensiere:

1. Viviano Vincenzo . . . . punti 61,690
2. Di Prima Stefano . . . . » 57,525

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Caltanissetta, addì 22 giugno 1968

Il veterinario provinciale: SAPORITO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1480 del 22 giugno 1968, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto presso il consorzio veterinario Milena-Bompensiere, vacante al 30 novembre 1965 e bandito con decreto del veterinario provinciale di Caltanissetta n. 2138/65 del 26 aprile 1966;
Considerato che al primo posto di detta graduatoria, come sopra approvata, si è classificato il dott. Viviano Vincenzo, nato a S. Cataldo il 3 giugno 1931, con una votazione complessiva pari a punti 61,690;
Considerato pertanto che occorre procedere alla dichiarazione di vincitore a favore dello stesso
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Viviano Vincenzo, nato a S. Cataldo il 3 giugno 1931, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto presso il consorzio veterinario Milena-Bompensiere.

Il presidente pro-tempore di detto consorzio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Caltanissetta, addì 22 giugno 1968

Il veterinario provinciale: SAPORITO

(6558)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.